



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 19/12/2024

Oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote anno imposta 2025.

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Diciannove** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, il Consiglio tratta le materie iscritte all'Ordine del giorno.

Fatto l'appello, i seguenti Consiglieri risultano:

Posizione	Nominativo	Presente
1	ENRICO DIACCI	Si
2	DIACCI MARZIA	Si
3	SUSANNA BACCHELLI	Si
4	BORSARI MASSIMILIANO	Si
5	ELISA CASARINI	No
6	DOTTI DAVIDE	Si
7	MAURO FABBRI	Si
8	ALESSANDRO FRACAVALLLO	Si
9	ANNALISA PALTRINIERI	Si
10	SILVESTRI ALVES	Si
11	CLAUDIO TIOLI	Si
12	MATTEO ZANARDI	No
13	FERRARI MARCO	Si
14	CARRETTA FEDERICO	Si
15	FIENI FEDERICO	Si
16	TURCI SIMONE	No
17	ZANOTTI DIEGO	Si

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assume la Presidenza il Sig. DIACCI MARZIA Presidente del Consiglio.

Assiste il Vice Segretario CORRADI TOMMASO.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.



N. 43

Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote anno imposta 2025.

- - -

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti modifiche: **sono entrati l'assessore Casarini Elisa alle ore 20,10 e il consigliere Turci Simone alle ore 20.15**. I Consiglieri presenti sono ora 16.

Le proposte ai punti 5-6 dell'ordine del giorno vengono discusse congiuntamente in quanto collegate. La votazione rimane separata per ogni proposta di delibera.

- Intervento del Responsabile territoriale del Servizio Finanziario **Dott. Burani Nicola** che spiega i contenuti tecnici della proposta di delibera;

Visto che nessun altro consigliere chiede la parola si procede alla votazione

Consiglieri presenti 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*



Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visto, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamato dalla Legge n. 160/2019;

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio."

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*



Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che “ *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.*”

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, in particolare l' art. 6 ter, comma 1 del predetto decreto prevede che: “*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*”.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 avente ad oggetto “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.*” il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/09/2024 avente ad oggetto “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*” il quale ha integrato e modificato il precedente decreto;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;



Ravvisata la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare – fatto salvo quanto consentito dal decreto ministeriale di cui sopra – le aliquote IMU in essere per l'annualità 2024;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A – ID prospetto 1182);

Considerato che il gettito stimato dalle aliquote nel loro complesso è coerente con l'importo iscritto nel bilancio previsionale 2025/2027;

Presa visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il comma 767, art. 1 della Legge 160/2019 in base al quale *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale proposta in questa stessa seduta Consiliare;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;



- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 16 (11 Noi lista civica - 5 Essere Comunità), contrari nessuno, astenuti nessuno e pertanto all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A - ID prospetto 1182), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
2. **di dare atto** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina nazionale e regolamentare alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2025;
4. **di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

- - -



Deliberazione nr. 000043 in data 19/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
DIACCI MARZIA

Il Vice Segretario
CORRADI TOMMASO



PROPOSTA N.1606 del 09/12/2024

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote anno imposta 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

13/12/2024

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

BURANI NICOLA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROPOSTA N.
1606 del 09/12/2024

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote anno imposta 2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

19/12/2024

Il Responsabile del Settore Ragioneria

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa